



TOMASSETTI & PARTNERS

CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 7 DEL 28 APRILE 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **LE PRESTAZIONI DEI LAVORATORI DELLO SPORT PRIMA E DOPO LA RIFORMA DEL D. LGS. N. 36 DEL 2021**

Introduciamo con la presente circolare alcune rilevanti novità che riguardano il settore dello sport e le novità apportate dal legislatore in materia previdenziale e fiscale.

Pagina 6

■ **CCNL LAVORO COMMERCIO ACCONTO ASSORBIBILE: COSA SUCCEDERÀ DA APRILE 2023**

Per quanto riguarda gli **aumenti** retributivi, risale allo scorso 12 dicembre l'**accordo** tra le parti relativo ai primi anticipi sugli adeguamenti compresa la concessione dell'indennità una tantum:

- **indennità una tantum** pari a 350 euro lordi per la vacanza contrattuale. Già riconosciuta in due tranches, rispettivamente 200 euro a gennaio e 150 euro a marzo 2023;
- **aumento delle retribuzioni** da aprile 2023 pari a 30 euro mensili per la paga base.

Vediamo come trattare nella busta di aprile quest'ultimo importo

Pagina 20

AGGIORNAMENTO

■ **WHISTLEBLOWING - GLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO**

Nuovi adempimenti obbligatori sono in arrivo per i datori di lavoro privati per il rispetto della recente normativa in tema di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti avvenuti sul proprio posto di lavoro. Si tratta del cosiddetto "whistleblowing" regolato dal D.lgs. n. 24/2023 che ha recepito la direttiva europea sostituendo la normativa precedente. In



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

questa scheda riepiloghiamo la disciplina e gli adempimenti previsti. La prima scadenza, per le aziende sopra i 249 dipendenti, è fissata al 15 luglio 2023.

Pagina 24

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

■ **730/2023: LE AGEVOLAZIONI PER LE LOCAZIONI**

Per le locazioni di immobili in sede di dichiarazione, sono previste diverse tipologie di detrazioni in base al contratto stipulato, alle condizioni soggettive del beneficiario e al reddito dichiarato. Una novità del 730/2023 riguarda la detrazione, per i primi 4 anni di locazione, pari al 20% per i canoni corrisposti dai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni.

Pagina 31

■ **NOVITÀ DELEGHE SERVIZI ON LINE A PERSONE DI FIDUCIA**

Con apposito provvedimento, l'Agenzia delle Entrate è tornata su alcune novità che aveva introdotto con precedenti provvedimenti in tema di servizi *on line*, tra cui la possibilità di poter accedere, modificare e trasmettere la dichiarazione precompilata anche a persone di fiducia (ad oggi oggetto di ulteriori modifiche). Nella scheda si analizzano le principali novità.

Pagina 38

■ **OGGETTO: MODELLO 730/2023: DETRAIBILITÀ SPESE SOGGETTI DSA**

Nell'ambito delle spese e oneri da indicare in sede di Dichiarazione dei redditi 2023, e per le quali al contribuente è riconosciuta una **detrazione d'imposta**, oppure una deduzione dal reddito complessivo (**oneri deducibili**), **vi sono quelle sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).**

Pagina 43

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 28.04.2023 AL 12.05.2023**

Pagina 44



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Rottamazione quater: proroga al 30 giugno e nuovi chiarimenti

Il Ministero dell'Economia a pochi giorni dalla scadenza del 2 maggio 2023, per la Rottamazione quater, ha comunicato sul proprio sito la proroga di due mesi. La **nuova scadenza è fissata dunque al 30 giugno 2023**.

Nel frattempo, l'Agenzia ha pubblicato un aggiornamento delle faq con nuove risposte a dubbi frequenti. Uno dei chiarimenti risponde al dubbio su **cosa accade ai debiti entro 1000 euro che rientrano nel prospetto debiti di un contribuente che voglia aderire** alla definizione agevolata delle cartelle. In particolare, si specifica che:

- ♦ se nella **propria posizione debitoria vi sono cartelle che potrebbero essere interessate dallo stralcio dei debiti di importo entro i 1.000 euro, il cui annullamento è previsto entro il 30 aprile, è comunque possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata** ("Rottamazione quater") anche per questi carichi, per i quali la norma ha previsto la sospensione dell'attività di riscossione fino al 30 aprile 2023, e non c'è il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute,
- ♦ **gli importi da saldare a titolo di "Rottamazione-quater", riportati nella "Comunicazione" che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell'annullamento determinato dallo "Stralcio" dei debiti residui.**

Rateizzazione bollette energia e gas delle imprese: come fare per richiederla

Il [decreto del Ministero per le imprese del 3 marzo 2023](#) pubblicato in GU n. 85 dell'11.04.2023 ha definito le modalità **di accesso alla rateizzazione delle bollette per le imprese** (ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Aiuti quater n. 176/2022).

I fornitori di energia elettrica e gas naturale, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 sono tenuti a:

- ♦ **rateizzare**, qualora richiesto dalle imprese, **l'importo eccedente della bolletta** (ammontare pari alla differenza, se **positiva**, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita a consumi per usi diversi dagli usi termoelettrici, effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

e fatturati entro il 30 settembre 2023 e l'importo medio contabilizzato del periodo di riferimento a parità di consumo);

- ♦ riportare **in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all'importo eccedente della bolletta**, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.

L'impresa, entro 15 giorni dall'emissione **della bolletta**, **deve presentare istanza** all'attuale fornitore per il tramite di **posta elettronica certificata** ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità.

L'istanza deve essere corredata dai **seguenti** documenti:

- ♦ una dichiarazione di disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una **copertura assicurativa sul credito rateizzato** accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- ♦ una **dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione** entro 5 giorni all'accoglimento dell'istanza.

Codice fiscale per stranieri: che cos'è e come richiederlo

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 24 aprile 2023 la nuova guida per ottenere il codice fiscale per stranieri.

I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia possono chiedere il codice fiscale presentando il modello AA4/8 a un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. La richiesta deve essere motivata e accompagnata da un documento in corso di validità (passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio). **Il codice fiscale può essere richiesto, inoltre, alla rappresentanza consolare italiana presente nel paese di provenienza del cittadino.**

Attenzione al fatto che i cittadini comunitari possono usufruire del Servizio Sanitario Nazionale anche con la tessera sanitaria rilasciata dal loro Paese di residenza (**TEAM - tessera europea di assicurazione malattia**).

Svizzera presto fuori dalla black list

Con un comunicato stampa del 20 aprile il MEF Ministero delle Finanze informa della firma di una **intesa con la Svizzera al fine della sua prossima uscita dalla black list.**



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Ricordiamo che l'inserimento nella lista black list comporta, a fini fiscali, la presunzione di **trasferimento fittizio di residenza, con inversione dell'onere della prova**. Inoltre, l'inserimento nella black list **raddoppia anche i termini di accertamento per i depositi e gli investimenti effettuati fuori dall'Italia**, che passa da 5 a dieci anni.

Nel comunicato il Ministero informa in particolare del fatto che **il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, e il consigliere del dipartimento delle finanze della Confederazione Svizzera Karin Keller-Sutter, hanno sottoscritto un'intesa preliminare che prevede:**

- ♦ **l'uscita della Svizzera dalla cosiddetta black list delle persone fisiche introdotta nel 1999,**
- ♦ **e l'introduzione di una norma transitoria in materia di telelavoro per i frontalieri con efficacia fino al 30 giugno 2023,**

in attesa del **raggiungimento di un accordo in merito a una disciplina stabile e duratura sulla materia.**

Diritto camerale 2023: il MIMIT prevede aumento

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, il **Ministero per le imprese e il Made in Italy** specifica che è entrato in vigore il **D.M. 23 febbraio 2023** con il quale:

- ♦ **si autorizza, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, l'incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali,**
- ♦ **per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell'allegato "A".**

Inoltre, viene previsto che l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, sia finalizzato per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del decreto.

Concludiamo ricordando che il **bonus una tantum da 200 o 350 euro**, previsto dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2022, può essere richiesto da **professionisti e autonomi senza partita IVA iscritti all'INPS entro il 30 aprile 2023**. **Le istruzioni sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 30 del 16 marzo 2023.**



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS



**LE PRESTAZIONI DEI LAVORATORI DELLO SPORT PRIMA E DOPO LA RIFORMA
DEL D. LGS. N. 36 DEL 2021**

Ad oggi e fino al 30/6/2023 i redditi percepiti nell'ambito delle prestazioni sportive dilettantistiche sono assoggettati ai redditi diversi, ai sensi dell'**art. 67, comma 1 lett. m) del T.U.I.R.**

Tali redditi possono essere suddivisi in tre fasce:

- *fino a 10 mila euro: totalmente esenti e non concorrono a formare reddito*
- *da 10.001 euro fino a 30.158,27: ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23% e non concorrono a formare il reddito del percettore;*
- *superiori a € 30.158,27: ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 23% e concorrono a formare il reddito del percettore.*

Non costituendo redditi da lavoro sono completamente esonerati dalla contribuzione INPS e dai premi assicurativi INAIL.

È su questo scenario che è intervenuta la **Corte di Cassazione** tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 che con plurime sentenze, ha disposto l'impossibilità ad includere le somme percepite da coloro che svolgono professionalmente e con continuità attività lavorative in ambito sportivo dilettantistico nei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) TUIR.

Secondo la Cassazione, infatti, il rapporto che si instaura tra il collaboratore e l'associazione sportiva dilettantistica deve essere inquadrato nelle ordinarie fattispecie di **lavoro autonomo o subordinato** con ciò anticipando alcuni elementi essenziali della riforma.

Le prestazioni su cui si è espressa la riforma¹ riguardano trasversalmente sia l'area del professionismo che del dilettantismo. Anche se gli aspetti su cui ci soffermeremo di più riguardano la sfera dilettantistica, in quanto quella che necessita di maggiore chiarezza applicativa dopo anni di incertezze e pronunce giurisprudenziali e di prassi altalenanti e a volte in piena contraddizione.

¹ D.Lgs 36/2021 e successivi decreti correttivi



TOMASSETTI & PARTNERS

Per la prima volta abbiamo una definizione e possiamo parlare **di lavoratore sportivo** nelle varie forme che potrà assumere indipendentemente dall'area del professionismo o del dilettantismo alla quale si aggiunge la figura del volontario.

Il Legislatore introducendo la figura del lavoratore sportivo² definisce proprio questa figura quale **tesserato** che svolge l'attività di

- **Atleta**
- **Allenatore**
- **istruttore**
- **direttore tecnico o sportivo**
- **preparatore atletico**

che, senza alcuna distinzione di genere e **indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.**

Con il decreto correttivo è stata aggiunta a questa lista la figura del tesserato che svolge ogni altra **mansione necessaria** allo svolgimento dell'attività sportiva sulla base dei regolamenti degli enti affilianti (Federazioni sportive o Enti di Promozione Sportiva).

Vediamo brevemente le specifiche singolarità di entrambe le aree.

L'area del professionismo, è composta da società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle discipline sportive stesse.

Tale area si è da sempre differenziata da quella del dilettantismo: la prestazione a titolo oneroso costituisce oggetto di un contratto di *lavoro subordinato* o, in via residuale, *autonomo*. Ricordiamo che si parla di professionismo quando soggetti come atleti, allenatori, direttori tecnici o preparatori atletici, svolgono l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità in una delle discipline regolamentate dal CONI.

² D. Lgs. n. 36 del 2021 al comma 1 dell'articolo 25



TOMASSETTI & PARTNERS

AREA DEL PROFESSIONISMO




Soggetti che operano:
SOCIETA' CON FINI DI LUCRO
CON QUALIFICAZIONE E REGOLE:
DALLA FEDERAZIONE SPORTIVA O DISCIPLINE
SPORTIVE ASSOCIATE DI RIFERIMENTO



PRESTAZIONI A TITOLO ONEROSO
DI ATLETI, ALLENATORI ETC....
SEMPRE QUALIFICATE COME "LAVORO"



LAVORATORI
SUBORDINATI



In via residuale
LAVORATORI
AUTONOMI

Nella riforma³ troviamo ribadita la presunzione del lavoro subordinato nell'ambito del professionismo: il lavoratore sarà inquadrato come lavoratore subordinato laddove l'**attività sia svolta in via principale, prevalente e continuativa**; salva la possibilità di gestire il rapporto nella forma di lavoro autonomo, in presenza dei seguenti requisiti:

- attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

³ Art.27 D.lgs 36/2021





TOMASSETTI & PARTNERS

- lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera **otto ore settimanali, ovvero cinque giorni al mese, ovvero trenta giorni in un anno.**

L'area del dilettantismo comprende, invece, le associazioni e le società che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica (assenza di lucro), senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

È in questo contesto che si va ad inserire la riforma: il legislatore intervenendo trasversalmente sulle due aree, vuole superare quella divisione presente tra il settore professionistico e dilettantistico.

Il legislatore interviene per colmare quella lacuna che caratterizza il settore del dilettantismo, definito in via residuale rispetto al settore professionistico, privo di una disciplina lavoristica sostanziale e regolato unicamente da norme tributarie.

Sulla scia delle sentenze sopra richiamate guarda alla sostanza del rapporto secondo cui **la prestazione sportiva a titolo oneroso deve essere sempre qualificata come lavoro**, a prescindere dal settore di appartenenza e dall'ammontare dell'importo percepito.

L'obiettivo della riforma appare, dunque, evidente: introdurre una dicotomia nel settore dilettantistico in cui troviamo due figure quella del "**lavoratore sportivo**" e del "**Volontario**".

In linea generale possiamo affermare che abbiamo la figura del volontario che rende le sue prestazioni nei confronti del sodalizio **per pura passione e non per lavoro** (quindi senza una retribuzione) e la figura dei lavoratori sportivi che **lo fanno per lavoro** e quindi sarà necessario identificare come procedere alla loro classificazione per la corretta forma di remunerazione.

Il legislatore⁴ prosegue affermando che ricorrendone i presupposti, l'attività di **lavoro sportivo può costituire oggetto:**

⁴ D. Lgs. n. 36 del 2021 al comma 2 dell'articolo 25



TOMASSETTI & PARTNERS

**DI UN RAPPORTO DI
LAVORO
SUBORDINATO**

oppure

**DI UN RAPPORTO DI LAVORO
AUTONOMO, ANCHE NELLA FORMA DI
COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE** (ai sensi dell'art. 409,
comma 1, n. 3 del c.p.c.)

Come suddetto, viene unificato l'inquadramento del lavoratore, indipendentemente dal settore in cui svolge la prestazione. Restano ferme delle presunzioni in termini di inquadramento in relazione alla tipologia di lavoro prestata.

Nel settore del dilettantismo⁵, il lavoro sportivo si presume effettuato con contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti requisiti:

- la durata della prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (gare, con esclusioni delle amichevoli);
- le prestazioni oggetto del contratto **risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

In attesa di chiarimenti auspichiamo che il conteggio delle 18 ore avvenga come media settimanale; in questo caso si potrebbero ricomprendere nella presunzione anche quelle posizioni che nel corso della stagione superano, in alcuni mesi, il monte ore settimanali ma lo compensano con la riduzione dell'attività in altri periodi.

Il requisito che le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo vuol dire che il contratto di collaborazione si può applicare a quei **rapporti** "che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di

⁵ D. Lgs. n. 36 del 2021 al comma 2 dell'articolo 28



TOMASSETTI & PARTNERS

lavoro” (comma 1° dell’art. 2 del Dlgs 81/2015 che riporta la definizione generale delle collaborazioni organizzate dal committente).

In tal caso, si parla di **presunzione relativa**: è ammessa quindi la prova contraria in sede di accertamento giudiziale volto alla riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste⁶ **l’onere della prova contraria**, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, **grava sulla parte che intenda farla valere** (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).

In questo contesto gioca un ruolo fondamentale il limite delle 18 ore richiesto ai fini della presunzione dell’inquadramento del lavoratore, ma non per la validità del contratto: sarà, infatti, sempre possibile stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per una durata superiore, fermo restando l’onere del sodalizio sportivo di dimostrare la natura genuinamente autonoma, nonostante la maggiore intensità delle prestazioni.

In alcuni casi potrebbe tornare utile la certificazione dei contratti di lavoro (ex. Art.78 e seg. L 276/2003). Ma sull’argomento torneremo in modo specifico.

Questo è un regime contrattuale di favore perché, di solito, le collaborazioni continuate e continuative sono meno costose dei contratti di lavoro subordinato.

Non sono **mai considerati lavoratori sportivi** le persone che dietro pagamento svolgono le seguenti mansioni:

- addetti alla reception
- Custodi
- addetti al funzionamento degli impianti ed ai punti di ristoro
- Manutentori
- Addetti alle pulizie
- In generale tutti coloro che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti dei singoli Enti Sportivi affiliati.

⁶ Art.28 D.Lgs 36/2021





TOMASSETTI & PARTNERS

Per queste figure continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le regole le norme di legge sui rapporti ordinari di lavoro nell'impresa incluse e tutele di carattere previdenziale e tributario.

Non sono lavoratori sportivi i noti **CO.CO.CO AMMINISTRATIVI GESTIONALI** che continuano ad essere previsti come vedremo di seguito e i prestatori occasionali ex art 2222 del codice civile (esclusi dalla norma con il correttivo i PrestO).

Mentre per i primi valgono però le regole che vedremo appresso per il lavoratore sportivo, agli occasionali, ove possibile prevederne la logica applicazione, non si applica alcuna franchigia fiscale e previdenziale che vedremo appresso e sconteranno il 20% di ritenuta di acconto e contributi sopra la soglia dei 5.000 euro. Questi contratti, il cui importo complessivo annuo dei compensi esente dalla contribuzione INPS non può superare 5.000 Euro, sono inutili rispetto agli altri proprio perché l'obbligo di contribuzione alla gestione separata comincia una volta superata quella cifra come per le co.co.co.

Pertanto, ora, tutti i soggetti ai quali l'associazione o società sportiva dilettantistica riconosce un compenso per l'attività svolta ed in riferimento ai quali dovrà essere stabilita la tipologia del rapporto sotteso sono suddivisi sostanzialmente in **quattro grandi macro categorie**:

1. **i lavoratori sportivi** (secondo le varie forme e che potranno operare sia nel settore professionistico che dilettantistico)
2. **i collaboratori coordinati e continuativi di natura amministrativa-gestionale**
3. **gli amministratori**
4. **gli addetti agli impianti sportivi e i professionisti non sportivi**

Riassumendo la nuova disciplina sul lavoro sportivo si applicherà esclusivamente a lavoratori sportivi "tipizzati". Questi sono gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori sportivi, i direttori tecnici, i preparatori atletici, i direttori di gara, i soggetti che svolgono "verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva" e gli amministrativo-gestionali con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Tutte le altre figure professionali, occasionali e soprattutto le subordinate (ad esempio custodi, addetti alle pulizie, ai posti di ristoro, ecc) dovranno essere considerate come “normali” rapporti di lavoro, sulla base delle modalità di svolgimento previste, senza poter utilizzare la nuova disciplina sul lavoro sportivo dilettantistico.

Vediamo ora gli **aspetti fiscali e previdenziali** da applicarsi ai lavoratori nel settore dilettantistico.

Dal 1° luglio 2023, con l'entrata in vigore della riforma, la situazione cambierà radicalmente.

Come detto all'inizio, i compensi percepiti dai collaboratori sportivi, prima dell'introduzione della entrata in vigore della riforma, come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, cesseranno di esistere. Essi prevedevano una soglia di esenzione in termini fiscali fino a 10 mila euro e una totale esenzione in termini di contribuzione previdenziale e assistenziale.

Dal **1/7/2023** potremo distinguere **tre fasce differenti di redditi**, che subiranno diversi trattamenti, come esposto nella tabella di seguito:

AMMONTARE DEI COMPENSI	TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE
Fino a 5 mila euro	totalmente esenti, ad esclusione del premio INAIL
da 5.001 euro a 15 mila euro	obbligo versamento dei contributi INPS e premio INAIL
da 15.001 euro	obbligo versamento contributi INPS, premio INAIL e applicazione aliquote IRPEF

Aspetto fiscale

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro, il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione.

Aspetto previdenziale

I lavoratori sportivi inquadrati:



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

- nelle forme di lavoro subordinato (tutti anche quelli area professionismo) e autonomi area professionismo saranno obbligati all'iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori sportivi INPS (ex fondo pensione sportivi professionisti)
- nelle forme del lavoro autonomo anche sotto la forma di collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro autonomo, saranno obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/95).

Le aliquote contributive da applicare per i compensi di questi ultimi superiori a 5 mila euro saranno le seguenti:

Tipo di Prestazione	IVS	Contributi minori	Totale	Ripartizione e onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,03%	1/3 carico del lavoratore 2/3 a carico del committente
professionisti	25%	1,23%	26,23%	Addebito del 4% al committente

Inoltre, il legislatore ha previsto un'importante agevolazione: fino al 31 dicembre 2027 l'imponibile previdenziale sul quale applicare l'aliquota del 25% sarà **ridotta della metà**. Tale riduzione non equivale ad una decontribuzione, ma a una riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche.

Non subiscono, invece, riduzioni le aliquote aggiuntive (c.d. contributi minori) previste a tutela della malattia, maternità, degenza ospedaliera e disoccupazione, che vengono garantiti per intero.

Infine, per i collaboratori coordinati e continuativi e i liberi professionisti iscritti alla gestione separata che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva IVS è stabilita in misura pari al 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale (contributi minori).

Aspetto assicurativo

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000.





TOMASSETTI & PARTNERS

Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico (denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi ed il calcolo del premio di assicurazione, denuncia di eventuali variazioni, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari).

Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.

Per quanto riguarda il **premio INAIL** il decreto non prevede né soglia⁷ né riduzione di imponibile come per il contributo INPS.

Infine, per garantire una corretta applicazione di queste previsioni, il lavoratore sportivo al momento dell'incasso di ciascun compenso dovrà **autocertificare** l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare, allo scopo di verificare il superamento delle soglie di esenzione previdenziali e fiscali.

Vediamo, ora completato il quadro del trattamento fiscale e previdenziale, l'applicabilità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle **mansioni di carattere amministrativo – gestionale**. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti".

In particolare, poi, l'applicabilità del contratto di **collaborazione coordinata e continuativa alle mansioni di carattere amministrativo – gestionale** da parte di una ASD o SSD prevede⁸ che **tali lavoratori, che non sono lavoratori sportivi siano soggetti:**

- **all'assicurazione presso l'INAIL per gli infortuni sul lavoro** e le malattie professionali, ai sensi dei commi 2° e 3° dell'art. 5 del Dlgs 38/2000 sull'assicurazione dei lavoratori parasubordinati (per cui il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro ed il premio assicurativo è per due terzi a carico del committente e per un terzo a

⁷ Dal 1° luglio 2022: valore giornaliero € 59,27; valore mensile € 1.481,73; valore annuale: € 17.780,70.

⁸ Previsione confermata dall'art. 37 del Dlgs 36/2021, che entra in vigore il 1° Luglio 2023, e che, rimandando ai commi 2°, 8°-bis ed 8°-ter dell'art. 35 dello stesso decreto,



TOMASSETTI & PARTNERS

carico del lavoratore) e secondo i parametri di calcolo fissati da un decreto del Ministero del lavoro

- e **che, dal punto di vista previdenziale, debbano essere iscritti alla Gestione Separata dell'INPS la cui aliquota contributiva è del 25% più l'aliquota aggiuntiva del 2,03%** (di cui 0,50% per malattia, 0,22% per maternità, 1,31% per disoccupazione), per un'aliquota previdenziale **complessiva del 27,03%**.

L'aliquota contributiva è calcolata sulla parte di compenso eccedente primi 5.000 Euro annui, per cui, per esempio, se il compenso totale annuo lordo è di 15.000 Euro la contribuzione è dovuta solo su 10.000 Euro, per cui i contributi previdenziali sono pari a 2.703 Euro. **Fino al 31 Dicembre 2027 la contribuzione alla gestione separata INPS è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo**, per cui, riprendendo l'esempio precedente, se l'imponibile scende, dimezzato, a 5.000 Euro, i contributi INPS da versare saranno pari a 1.350,15 Euro.

I contributi versati all'INPS e all'INAIL non concorrono a formare il reddito imponibile IRPEF di questi collaboratori.

Ai compensi derivanti da tali collaborazioni, come abbiamo anticipato sopra, **si applica la soglia di esenzione dall'IRPEF di 15.000 Euro annui** per cui, se essi superano tale soglia, concorrono a formare il reddito del percettore solo per la parte che supera tale importo.

Per i rapporti di collaborazione iniziati prima del 1° Luglio 2023, data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 37 del Dlgs 36/2021, queste norme si applicano a partire da tale data e non si dà luogo a recupero contributivo⁹.

Anche per questi lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione l'obbligo della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi è adempiuto mediante apposita funzione telematica istituita nel sito Internet del Registro delle attività sportive dilettantistiche¹⁰.

Vediamo ora come procedere all'esatto **inquadramento del lavoratore sportivo**.

⁹ (comma 8°-quater dell'art. 35 dello stesso decreto)

¹⁰ (comma 8°-quinquies)





TOMASSETTI & PARTNERS

Le varie forme di rapporto contrattuale con i lavoratori sportivi dovranno essere correttamente individuate secondo le modalità di svolgimento delle prestazioni.

Per operare correttamente è opportuno tenere a mente la definizione di lavoro subordinato data dal codice civile ex art. 2094 ovvero che oggetto della prestazione è **l'energia lavorativa** che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro sotto la vigilanza e le direttive del datore di lavoro con **assoggettamento gerarchico e presenza di indici sussidiari: orario prestabilito, retribuzione fissa, senza assenza di rischio, etc.**

Al contrario per definire correttamente la prestazione di lavoro autonomo occorre far riferimento al concetto espresso dal c.c. all'articolo 2222, secondo cui oggetto della prestazione è **l'opera/il servizio** cioè il risultato della propria attività organizzata in piena autonomia e a proprio rischio (anche tramite **lavoro c.d. parasubordinato** (art.409 co.1 n.3 c.p.c)) con personalità, continuità e coordinazione intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o nelle finalità perseguite dal committente, con modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti¹¹.

Tanto per esemplificare anche alla luce di note pronunce giurisprudenziali in materia, ricordiamo una sentenza¹² in cui veniva stabilita la sussistenza della subordinazione per la figura di ISTRUTTORE DI NUOTO/DIRETTORE TECNICO CORSI per via della lunga durata del rapporto, previsto tutti i giorni della settimana e anche domeniche per agonismo con orario predeterminato dalla società e obbligo di mettersi a disposizione della società.

Al contrario un'altra sentenza¹³ ha stabilito per ISTRUTTORI di PALESTRA con programmi e turni adeguati alla loro disponibilità e in pluricommittenza e gestione autonoma delle sostituzioni Con responsabilità per il servizio svolto, sussistere i caratteri di lavoro autonomo.

In ultimo occorre tener presente che la "Presunzione" introdotta dalla Riforma non significa che le parti non possano accordarsi per una forma contrattuale diversa:

¹¹ (L.81/2017 Jobs Act autonomi)

¹² Cass. civ., Sez. lavoro, 18/06/1998, n. 6114

¹³ Cass. civ., Sez. lavoro, 18/12/1996, n. 11329





TOMASSETTI & PARTNERS

- apertura della partita IVA in presenza di un rapporto di durata inferiore a 18 ore settimanali nel caso in cui l'istruttore sportivo svolge la sua attività a favore di più committenti;
- lavoro subordinato, indipendentemente dalle ore settimanali lavorate, se ci sono le caratteristiche: assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro (orario prestabilito, retribuzione fissa, ingerenza e controllo sulle prestazioni, esercizio del potere disciplinare ecc).

E' possibile, inoltre, per un soggetto avente Partita IVA, stipulare anche in questo caso un contratto di lavoro autonomo sportivo non occasionale, quindi continuativo, **cioè professionale**, come conferma la nuova formulazione¹⁴ del testo sulle imposte dirette che identifica i redditi da lavoro autonomo, perché, in tale caso, siamo nell'esercizio abituale di una professione (anche se non esclusivo), richiesto¹⁵ richiesto perché si realizzi un reddito di lavoro autonomo.

Per concludere vediamo **la figura del volontario** che è identificata con colui che, tesserato, rende le sue prestazioni nei confronti del sodalizio sia con lo svolgimento diretto di attività sportiva che nell'ambito della formazione, didattica e preparazione degli atleti, **per pura passione e non per lavoro (quindi senza una retribuzione)** che si contrappone alla figura dei lavoratori sportivi che lo fanno per lavoro e quindi sarà necessario identificare come procedere alla loro classificazione. Per tale tipologia di volontari, al contrario di quanto previsto per il terzo settore, non è previsto per l'ente sporto, la tenuta di alcun registro dei volontari.

Ai volontari, tesserati dal sodalizio sportivo per le prestazioni sarà possibile comunque erogare:

- **Rimborsi spese** per vitto, alloggio, trasferimento e viaggio sostenute in occasione di trasferte per prestazioni sportive del volontario rese fuori dal territorio comunale di residenza dello stesso.
- **indennità chilometriche** che possono considerarsi rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal volontario per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività sportiva fuori dal territorio comunale di residenza mediante un proprio mezzo di trasporto, parametrata ai costi della autovettura utilizzata sulla base delle tabelle che l'Acì pubblica a tale fine.

¹⁴ lettera a) del comma 2° dell'art. 53 del TUIR modificato dall'art. 51 del Dlgs 36/2021, riformato, a sua volta, dall'art. 29 del Dlgs 136/2022,

¹⁵ dal 1° comma dell'art. 53 TUIR





TOMASSETTI & PARTNERS

- **Premi** (disciplinati dall'articolo 36 intitolato "Trattamento tributario"): si definiscono premi quelli versati ai propri **tesserati** in qualità di atleti o tecnici **nell'area dilettantistica, legati a risultati agonistici raggiunti** o per partecipazioni a raduni come componenti di squadre nazionali di disciplina nazionale o internazionale; il trattamento assegnato a queste somme è quello previsto **dall'articolo 3 secondo comma del dpr 600/73: ovvero ritenute alla fonte a titolo di imposta del 20%**. Le caratteristiche di queste somme infatti sono la loro aleatorietà e non negoziabilità;

Diventa opportuno condividere una lettera di incarico che contenga sia le **motivazioni dell'impegno gratuito** (al fine di evitare, stante la presunzione di onerosità della prestazione lavorativa, possibili future pretese economiche) sia il **luogo di residenza del volontario** che quello di svolgimento della prestazione al fine di giustificare il riconoscimento del rimborso spese vive di trasferta.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo, ogni altro rapporto di lavoro retribuito con ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. In definitiva:

NON SI PUO' ESSERE VOLONTARIO E LAVORATORE «SPORTIVO» NELLA STESSA ASSOCIAZIONE SPORTIVA mentre E' POSSIBILE SVOLGERE L'ATTIVITA' DI VOLONTARIO PER PIU' ASSOCIAZIONI.

Il riconoscimento formale per tale tipologia di prestazione, sempre assolutamente spontanea e volontaria, avviene tramite l'assicurazione RC (Responsabilità civile) verso terzi; il tesseramento alla Federazione Sportiva copre il «volontario» dagli infortuni che potrebbero occorrergli direttamente mentre se nell'esercizio delle sue funzioni arreca un danno a terzi, l'assicurazione predetta prevista dalla normativa di riforma, coprirà tale tipologia di sinistri.

Il contenuto di questa circolare è un estratto dal mio intervento nel corso del convegno tenutosi presso l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma il 18 aprile scorso dal titolo Il lavoro sportivo richiede allenamento". Altri argomenti saranno oggetto di ulteriori circolari, qui sul nostro sito.

Lo Studio è comunque a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.





TOMASSETTI & PARTNERS

OGGETTO: CCNL COMMERCIO - ACCONTO ASSORBIBILE: COSA SUCCEDDE DA APRILE 2023

Il Protocollo Straordinario di Settore firmato dalle parti sociali non prevede solo l'erogazione di due una tantum a gennaio e marzo 2023, ma anche di un incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Il punto 6 del Protocollo prevede infatti che "Le parti si danno atto, inoltre, che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali".

Lo stesso protocollo contiene una tabella relativa all'acconto assorbibile commercio da aprile 2023:

<u>Livello</u>	<u>Importo aumento</u>
<i>Quadri</i>	<i>52,08 euro</i>
<i>Primo</i>	<i>46,92 euro</i>
<i>Secondo</i>	<i>40,58 euro</i>
<i>Terzo</i>	<i>36,69 euro</i>
<i>Quarto</i>	<i>30,00 euro</i>
<i>Quinto</i>	<i>27,10 euro</i>
<i>Sesto</i>	<i>24,33 euro</i>
<i>Settimo</i>	<i>20,83 euro</i>

Per gli Operatori di vendita:

Prima categoria: 28,32 euro;

Seconda categoria: 23,78 euro.

Cosa significa "una somma... da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali".



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Prima di tutto, va fatta la differenza tra l'una tantum commercio gennaio e marzo 2023 e l'acconto assorbibile commercio da aprile 2023.

L'una tantum è un importo della retribuzione erogata in busta paga a gennaio e marzo 2023 e quindi è un elemento variabile, esposto generalmente nel corpo centrale del cedolino paga.

L'acconto assorbibile è un importo teorico della retribuzione, è un elemento fisso e continuativo che è posto a base di calcolo della retribuzione stessa, esposto generalmente nella parte alta del cedolino paga.

L'una tantum è quindi una somma lorda percepita in quel mese, mentre l'acconto assorbibile non è una somma lorda percepita, ma un aumento della retribuzione lorda mensile sulla quale verrà sviluppato il calcolo del cedolino paga. E tale aumento genererà un aumento della retribuzione netta.

Rispondendo a quesito in merito a cosa significa "una somma... da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali", significa che nella sostanza, nelle more del rinnovo del CCNL Commercio e quindi dell'aumento delle tabelle retributive del contratto commercio, dalla busta paga di aprile 2023 in poi nel settore commercio viene erogato un anticipo di rinnovo della paga base.

Nella sostanza, quale è la differenza tra il rinnovo della paga base e l'acconto assorbibile? Nel caso del rinnovo del CCNL, generalmente aumenta la paga base quindi l'importo in busta paga della paga base cambia in aumento. E cambia per sempre.

In questo caso da aprile 2023 non aumenterà l'importo della paga base, che rimane della stessa cifra, perché non è ancora avvenuto il rinnovo del CCNL Commercio e delle tabelle retributive, ma nella busta paga, tra gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, accanto alla paga base, alla indennità di contingenza, l'eventuale scatto di anzianità, EDR, ed altri elementi, ci sarà anche un elemento in più, l'acconto assorbibile secondo la cifra sopra individuata. Di fatto, un acconto di aumento della paga base, come dicevamo.

Quando ci sarà il rinnovo del CCNL, l'acconto assorbibile sarà assorbito dall'aumento dell'importo della paga base, che sarà previsto dal rinnovo del CCNL Commercio.

Aumento stipendio commercio da aprile 2023

La busta paga dei lavoratori del settore commercio aumenterà in maniera strutturale da aprile 2023.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Ed aumenterà con il diritto all'acconto assorbibile tra gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, ossia le cifre come paga base, indennità di contingenza, EDR, scatti di anzianità, che sono a base di calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria del lavoratore. Quindi aumenta lo stipendio lordo, aumenta la Retribuzione annua lorda (RAL).

L'effettivo aumento netto in busta paga dipende dal calcolo della retribuzione del lavoratore.

Leggendo l'approfondimento sulla retribuzione oraria e giornaliera nel contratto commercio, sarà possibile individuare di quanto aumenta la paga giornaliera o la paga oraria.

Bisognerà considerare che il divisore giornaliero è 26, mentre quello orario è generalmente 168 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali.

Quindi, ad esempio un lavoratore inquadrato al quarto livello del commercio, sia full-time che part-time, sia a tempo indeterminato, che tempo determinato, avrà un aumento della paga lorda a titolo di acconto assorbibile di 30 euro, che nei fatti si concretizzerà in un aumento della paga oraria lorda, da assoggettare a contributi previdenziali Inps e tassazione Irpef, di 30 euro / 168 = 0,1785 euro ad ora di lavoro.

Si tratta di un acconto assorbibile ma nei fatti è un anticipo del rinnovo del CCNL Commercio, una soluzione per iniziare ad aumentare le retribuzioni dei lavoratori nel settore commercio nelle more che avvenga il rinnovo delle tabelle retributive del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Assorbimento aumenti di merito

Il Protocollo Straordinario di Settore al punto 7 prevede che "Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nell'art. 216 "Assorbimenti" del vigente CCNL TDS".

Il protocollo straordinario, quindi, conferma quanto previsto dall'art. 216 del CCNL Commercio in materia di assorbimenti. Ciò significa che anche l'acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali segue quanto previsto dall'art. 216.

In molti casi, l'acconto assorbibile non sarà assorbito dall'aumento di tabelle o di merito già concesso dalle aziende.

Tale articolo 216 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, prevede che "In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione".

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.



Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma

Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588

info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586

C.F.: TMSMRC62S22H501M



OGGETTO: WHISTLEBLOWING - GLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Nuovi adempimenti obbligatori sono in arrivo per i datori di lavoro privati per il rispetto della recente normativa in tema di **protezione dei dipendenti che denunciano illeciti avvenuti sul proprio posto di lavoro**. Si tratta del cosiddetto "whistleblowing" regolato dal **D.lgs. n. 24/2023 che ha recepito la direttiva europea sostituendo la normativa precedente**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina e gli adempimenti previsti. La prima scadenza, per le aziende sopra i 249 dipendenti, è fissata al 15 luglio 2023.

WHISTLEBLOWING E RAPPORTI DI LAVORO	
PREMESSA	<p>Il termine <i>Whistleblowing</i> sta per segnalazione anonima (dall'inglese letteralmente "soffiata" nel senso di <i>segnalazione</i>), e definisce le segnalazioni dei dipendenti su eventuali illeciti commessi nel posto di lavoro di cui il soggetto viene a conoscenza.</p> <p>Il nuovo D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, entrato in vigore il 30 marzo scorso, recepisce integralmente la Direttiva comunitaria n. 2019/1937 e sostituisce la normativa precedente creando un testo unico, per garantire protezione ovvero impedire le ritorsioni possibili verso il soggetto che fa le segnalazioni, da parte dei colleghi o superiori coinvolti.</p> <p>Viene ampliato l'ambito di applicazione anche ai datori di lavoro privati e si affida all'ANAC la responsabilità di definire le linee guida e le sanzioni per eventuali inadempienze. La normativa specifica nasceva infatti inizialmente per il settore pubblico.</p> <p>In Italia sul tema erano stati già emanati numerosi provvedimenti, sempre più specifici, dal d.lgs. 165/2001, alla legge Severino del 2010, alla Legge del 30 novembre 2017 n. 17.</p> <p>ANAC aveva già pubblicato il "<i>Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro</i>"¹⁶ e aveva reso disponibile una piattaforma telematica per le segnalazioni anonime riservata agli enti pubblici e alle imprese fornitrici della PA. Si attende entro il 30 giugno 2023 l'emanazione di regolamento e piattaforma aggiornati.</p>
DISCIPLINA DI PROTEZIONE DELLE	A livello europeo la Direttiva 2019/1937/UE ha previsto in particolare

¹⁶ delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 pubblicata in G.U. n.269 del 19-11-2018





TOMASSETTI & PARTNERS

PERSONE CHE SEGNALANO IRREGOLARITÀ

l'obbligo per gli stati membri di regolare la materia con provvedimenti legislativi nazionali che dispongano in dettaglio le modalità per:

- ◆ la **predisposizione** di un **canale aziendale di segnalazione** che garantisca la riservatezza del segnalante;
- ◆ il **divieto di atti di ritorsione e/o di discriminazione**, sia diretti che indiretti, nei confronti del segnalante per motivi connessi alla segnalazione;
- ◆ **sanzioni nei confronti di chi viola tali misure**;
- ◆ sanzioni per chi effettua delle segnalazioni che in un momento successivo risultano essere **infondate**.

Il decreto n. 24 2023 specifica all'art. 1 la necessità di "*protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato*".

NORMATIVA WHISTLEBLOWING

Direttiva UE 2019 1937

D.lgs. 24 2023 in vigore dal 30 marzo 2023

TUTELA SEGNALAZIONE ILLECITI NEI LUOGHI DI LAVORO

OBBLIGHI DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI:

1. Canali e procedure di comunicazione protetti
2. Informative ai dipendenti su possibilità di segnalazioni interne o esterne (all'ANAC)

Non rientrano nelle disposizioni:

- ◆ contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un carattere di interesse personale della persona segnalante;



Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma

Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588

info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586

C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

	<ul style="list-style-type: none">◆ contestazioni affinenti alle violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali;◆ segnalazioni in materia di sicurezza nazionale o di aspetti inerenti la difesa;◆ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (es. frodi, attività illegali);◆ atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (es. frodi del bilancio e attività corruttive);◆ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) <p>Inoltre, resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ informazioni classificate;◆ segreto professionale forense e medico;◆ segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
I SOGGETTI OBBLIGATI	<p>Il decreto si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ soggetti del settore pubblico, ovvero:<ul style="list-style-type: none">✓ le amministrazioni pubbliche art.1, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001,✓ le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici,✓ gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,✓ i concessionari di pubblico servizio,✓ le società a controllo pubblico e le società in house,¹⁷◆ soggetti del settore privato:<ul style="list-style-type: none">✓ con più di 50 dipendenti✓ soggetti a modello 231 2001 senza limiti dimensionali✓ del settore finanziario senza limiti dimensionali.

¹⁷ così come definite, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.





TOMASSETTI & PARTNERS

I SOGGETTI TUTELATI	<p>I soggetti tutelati dalla normativa sul "whistleblowing" sono:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dipendenti dell'ente o azienda◆ Consulenti e professionisti◆ Collaboratori◆ Tirocinanti◆ Volontari◆ Azionisti◆ Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche solo in via di fatto. <p>Attenzione, la tutela si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante le fasi precontrattuali;◆ durante il periodo di prova;◆ successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto,
LE MISURE IN PRATICA	<p>I datori di lavoro interessati debbono dunque predisporre:</p> <ol style="list-style-type: none">1. informative aziendali sul tema e2. procedure di comunicazione protetta. <p>INFORMATIVA A TUTTI I DIPENDENTI</p> <p>Devono essere messe a disposizione di tutti i dipendenti informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne.</p> <p>Le suddette informazioni vanno rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, per i dipendenti e per coloro che intrattengono un rapporto giuridico con l'azienda e rese pubbliche eventualmente nel sito internet aziendale.</p> <p>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA</p> <p>I canali di segnalazione possono prevedere l'utilizzo di:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ forme scritte, anche informatiche, oppure◆ forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale oppure◆ su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato





TOMASSETTI & PARTNERS

entro un termine ragionevole.

Le modalità devono essere comunque:

- ◆ adatte a favorire le segnalazioni,
- ◆ **garantire l'anonimato e la riservatezza dell'autore e dei documenti prodotti.**



I comuni diversi dai capoluoghi di provincia e i soggetti privati con meno di 250 dipendenti possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

La gestione del canale di segnalazione **può essere affidata:**

- ◆ **a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato** oppure
- ◆ **a un soggetto esterno,**

Questi soggetti devono:

- a) **rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione** entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) **mantenere interlocuzioni con la persona segnalante** e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) **dare seguito alle segnalazioni ricevute con riscontro al segnalante entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Come detto per i casi in cui la segnalazione interna:

- ◆ non sia possibile,
- ◆ sia già avvenuta e non abbia avuto seguito oppure
- ◆ sia ritenuta pericolosa o inefficace,

il decreto n. 24 2023 prevede per il segnalante l'utilizzo della procedura esterna all'azienda che **deve essere predisposta dall'ANAC, in forma telematica, entro 3 mesi** dall'emanazione del decreto¹⁸.

¹⁸ A questo fine sono previste nuove assunzioni presso ANAC, lo stanziamento di oltre 20 milioni di euro per le spese fino al 2023 e successivamente di oltre 3,3 milioni di euro annui.





TOMASSETTI & PARTNERS

	 Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura.
I DIVIETI E LE SANZIONI	<p>Gli enti o le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione.</p> <p>A titolo esemplificativo il decreto indica i seguenti comportamenti considerati ritorsivi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;◆ la retrocessione di grado o la mancata promozione;◆ il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;◆ la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;◆ le note di merito negative o le referenze negative;◆ l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;◆ la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;◆ la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa;◆ il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;◆ danni, anche alla reputazione della persona, o i pregiudizi economici o finanziari,◆ l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale, che può comportare l'impossibilità di trovare un'occupazione;◆ la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;◆ l'annullamento di una licenza o di un permesso;◆ la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. <p> I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.</p>





TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>Se viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le tutele non sono garantite e◆ alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.												
LE SCADENZE PER GLI ADEMPIMENTI	<p>Le scadenze per l'attuazione delle norme del d.lgs. n. 24/2023 sono diversificate sulla base della dimensione aziendale e di altri aspetti descritti nella tabella seguente:</p> <table border="1"><thead><tr><th>MEDIA DIPENDENTI NEGLI ULTIMI 12 MESI</th><th>SCADENZE OBBLIGHI</th><th>NOTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>datori di lavoro con più di 249 dipendenti</td><td>entro il 15 luglio 2023</td><td></td></tr><tr><td>datori di lavoro con almeno 50 dipendenti</td><td>entro il 17 dicembre 2023</td><td></td></tr><tr><td>datori senza limiti dimensionali datori senza limiti dimensionali</td><td>entro il 17 dicembre 2023 entro il 17 dicembre 2023</td><td>Settore servizi finanziari con modello organizzativo D. Lgs 231/2001</td></tr></tbody></table> <p> Per il calcolo dei dipendenti medi il decreto non fornisce indicazioni specifiche¹⁹.</p>	MEDIA DIPENDENTI NEGLI ULTIMI 12 MESI	SCADENZE OBBLIGHI	NOTE	datori di lavoro con più di 249 dipendenti	entro il 15 luglio 2023		datori di lavoro con almeno 50 dipendenti	entro il 17 dicembre 2023		datori senza limiti dimensionali datori senza limiti dimensionali	entro il 17 dicembre 2023 entro il 17 dicembre 2023	Settore servizi finanziari con modello organizzativo D. Lgs 231/2001
MEDIA DIPENDENTI NEGLI ULTIMI 12 MESI	SCADENZE OBBLIGHI	NOTE											
datori di lavoro con più di 249 dipendenti	entro il 15 luglio 2023												
datori di lavoro con almeno 50 dipendenti	entro il 17 dicembre 2023												
datori senza limiti dimensionali datori senza limiti dimensionali	entro il 17 dicembre 2023 entro il 17 dicembre 2023	Settore servizi finanziari con modello organizzativo D. Lgs 231/2001											
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	<p>Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.</p>												

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

¹⁹ Si potrà probabilmente fare riferimento alla normativa vigente per altri istituti per cui vanno computati: lavoratori subordinati a tempo indeterminato e pieno: lavoratori con rapporto part-time ("pro-quota" secondo le indicazioni dell'art. 9 del D.L.vo n. 81/2015) lavoratori con rapporto a tempo determinato (secondo la previsione dell'art. 27 del predetto 81/2015) lavoratori intermittenti, (con le modalità stabilite dall'art. 18 del D.L.vo n. 81/2015.).



TOMASSETTI & PARTNERS

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023

OGGETTO: 730/2023 E LE AGEVOLAZIONI PER LE LOCAZIONI

Per le locazioni di immobili in sede di dichiarazione, sono previste diverse tipologie di detrazioni in base al contratto stipulato, alle condizioni soggettive del beneficiario e al reddito dichiarato. Una novità del 730/2023 riguarda la detrazione, per i primi 4 anni di locazione, pari al 20% per i canoni corrisposti dai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni.

Di seguito si riepilogo le principali detrazioni in tema di locazione.

730/2023: LE AGEVOLAZIONI PER LE LOCAZIONI	
PREMESSA	Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, recuperando così una parte delle somme sostenute in sede di Dichiarazione dei redditi 2023. Nella seguente tabella i casi in cui è possibile fruire delle detrazioni .
	Abitazione principale giovani da 20 a 31 anni non compiuti (novità)
	Studenti universitari fuori sede
	Abitazione principale canone libero
	Abitazione principale a canone concordato
	Abitazione principale lavoratori trasferiti fuori regione
	Le detrazioni non sono cumulabili . Tuttavia, se in corso d'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. In caso di incapacienza della detrazione sull'IRPEF dovuta, la stessa sarà riconosciuta come credito d'imposta a titolo di rimborso fiscale. Inoltre, come stabilito dalla norma ²⁰ : ♦ per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti , come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
LOCAZIONE	Una novità della dichiarazione dei redditi 730/2023 (riferita all'anno di imposta

²⁰ art. 26 del Tuir come modificato dal D.L. n. 34/2019 poi convertito in legge.





TOMASSETTI & PARTNERS

<p>GIOVANI DA 20 A 31 ANNI NON COMPIUTI</p>	<p>2022) riguarda la detrazione per i canoni di locazioni ai giovani per l'abitazione principale.</p> <p>In particolare, ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione²¹ e con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20% del canone di locazione.</p> <p>La detrazione spetta per i primi 4 anni di locazione di immobili o parti di essi da adibire a residenza.</p> <p>Come espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al modello, il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione; tuttavia, se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta.</p> <p> È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.</p> <p>L'importo della detrazione è compreso tra 991,60 euro e i 2.000 euro.</p> <table border="1" data-bbox="491 1108 1380 1417"> <tr> <td>REQUISITI</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ avere tra i 20 e 31 anni non compiuti ◆ Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro ◆ Immobile diverso dall'abitazione principale dei genitori </td> </tr> <tr> <td>DETRAZIONE</td> <td>20% canone di locazione corrisposto nell'anno 2022</td> </tr> <tr> <td>LIMITE</td> <td>detrazione non può eccedere i 2.000 euro</td> </tr> </table>	REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ avere tra i 20 e 31 anni non compiuti ◆ Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro ◆ Immobile diverso dall'abitazione principale dei genitori 	DETRAZIONE	20% canone di locazione corrisposto nell'anno 2022	LIMITE	detrazione non può eccedere i 2.000 euro
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ avere tra i 20 e 31 anni non compiuti ◆ Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro ◆ Immobile diverso dall'abitazione principale dei genitori 						
DETRAZIONE	20% canone di locazione corrisposto nell'anno 2022						
LIMITE	detrazione non può eccedere i 2.000 euro						
<p>LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE</p>	<p>Un'altra detrazione di cui si può beneficiare in sede di dichiarazione, riguarda le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo²², 						

²¹ ai sensi della legge n. 431 del 1998

²² legge 9 dicembre 1998, n. 431



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
 Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
 Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
 Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
 info@mt-partners.it
 P. IVA: 10319720586
 C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

- ◆ o per **canoni relativi ai contratti di ospitalità**,
- ◆ nonché agli **atti di assegnazione in godimento o locazione**, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione, **l'università deve essere ubicata:**

- ◆ in un Comune distante **almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente** e comunque in una Provincia diversa
- ◆ oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea
- ◆ o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

Come espressamente indicato nelle istruzioni la detrazione spetta anche se **le spese** sono state sostenute per i **familiari fiscalmente a carico**.

Attenzione va prestata al fatto che l'importo da indicare nel rigo **non può essere superiore a 2.633 euro**.

La detrazione **non spetta** per:

- ◆ il deposito cauzionale,
- ◆ le spese condominiali,
- ◆ le spese di riscaldamento comprese nel canone di locazione,
- ◆ i costi di intermediazione.

Le spese sostenute per il contratto di ospitalità, le spese per **pulizia e pasti**:

- ◆ sono ammesse in detrazione se non è previsto uno specifico corrispettivo,
- ◆ sono indetraibili se autonomamente addebitate dall'istituto.

L'effettivo pagamento dei canoni dovrà essere **verificato in sede di assistenza fiscale** con l'esibizione, ad esempio, delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento.

Per quanto riguarda la **distanza chilometrica**, la verifica deve essere effettuata con riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in base ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei





TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>collegamenti risulti pari o superiore a 100 km.</p> <p>Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell'università. La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.)²³; ◆ ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. <p>Ecco i documenti da conservare ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della l. n. 431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento; ◆ quietanze di pagamento, che indichino anche l'utilizzo del sistema di pagamento tracciabile; ◆ in alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati; ◆ dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che sono rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione. 						
<p>LOCAZIONE CANONE LIBERO</p>	<p>La detrazione forfettaria riguarda i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo²⁴.</p> <table border="1" data-bbox="421 1440 1455 1621"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 1440 711 1485">IMPORTO DETRAZIONE</th> <th data-bbox="716 1440 1455 1485">REDDITO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 1491 711 1536">300 euro</td> <td data-bbox="716 1491 1455 1536">Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1543 711 1621">150 euro</td> <td data-bbox="716 1543 1455 1621">Reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</td> </tr> </tbody> </table>	IMPORTO DETRAZIONE	REDDITO	300 euro	Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro	150 euro	Reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
IMPORTO DETRAZIONE	REDDITO						
300 euro	Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro						
150 euro	Reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro						

²³ in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari.

²⁴ legge 9 dicembre 1998, n. 431





TOMASSETTI & PARTNERS

LOCAZIONE CANONE CONCORDATO	<p>La detrazione riguarda i contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali²⁵).</p> <p>Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre verificare la necessità dell'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale.</p> <table border="1" data-bbox="419 835 1457 1019"><thead><tr><th>IMPORTO DETRAZIONE</th><th>REDDITO</th></tr></thead><tbody><tr><td>495,80 euro</td><td>Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro</td></tr><tr><td>247,90 euro</td><td>Reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</td></tr></tbody></table>	IMPORTO DETRAZIONE	REDDITO	495,80 euro	Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro	247,90 euro	Reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
IMPORTO DETRAZIONE	REDDITO						
495,80 euro	Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro						
247,90 euro	Reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro						
LOCAZIONE LAVORATORI TRASFERITI FUORI REGIONE	<p>Questa detrazione riguarda i lavoratori dipendenti che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione◆ siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. <p>La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.</p> <div data-bbox="451 1552 1425 1684" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Esempio il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022.</p></div>						

²⁵ - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998



TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato.</p> <p>Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.</p>						
	<table border="1"><thead><tr><th>IMPORTO DETRAZIONE</th><th>REDDITO</th></tr></thead><tbody><tr><td>991,60 euro</td><td>Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro</td></tr><tr><td>495,80 euro</td><td>Reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro</td></tr></tbody></table>	IMPORTO DETRAZIONE	REDDITO	991,60 euro	Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro	495,80 euro	Reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	IMPORTO DETRAZIONE	REDDITO					
991,60 euro	Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro						
495,80 euro	Reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro						
CREDITO CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI	<p>Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, ai locatori è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.</p> <p>È bene specificare che, il credito d'imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.</p> <p>Qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, istanza di rimborso.</p> <p>Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti,◆ riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate						





TOMASSETTI & PARTNERS

maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione **si deve tener conto:**

- ◆ della rendita catastale degli immobili
- ◆ e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Per quanto riguarda i **periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e**, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2012, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2022.

Le istruzioni al modello specificano inoltre che **l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta** come sopra determinato, comporterà **l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata** (salvo opzione per la tassazione ordinaria) **il maggior reddito** imponibile rideterminato²⁶.

²⁶ anche nell'ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell'opzione per la "cedolare secca"



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

OGGETTO: NOVITÀ DELEGHE SERVIZI ON LINE A PERSONE DI FIDUCIA

Con **apposito provvedimento**²⁷, l'Agenzia delle Entrate è tornata su alcune novità che aveva introdotto con precedenti provvedimenti²⁸ **in tema di servizi on line**, tra cui la **possibilità di poter accedere, modificare e trasmettere la dichiarazione precompilata anche a persone di fiducia** (ad oggi oggetto di ulteriori modifiche).

Di seguito si analizzano le principali novità.

NOVITÀ DELEGHE SERVIZI ON LINE A PERSONE DI FIDUCIA	
PREMESSA	Con il recente provvedimento ²⁹ , l'Agenzia delle Entrate ha innovato e sostituito la disciplina riguardante l' istanza di abilitazione/disabilitazione delle persone di fiducia per l' utilizzo dei servizi on line disponibili nell'area riservata del proprio sito, nell'interesse di altre persone fisiche , rinnovando altresì il modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione (con sostituzione quindi del precedente).
DURATA DELLA PROCURA	L'Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato nel provvedimento in esame alcune definizioni, specifica che lo stesso riguarda esclusivamente le persone di fiducia , rispetto alle quali risulta possibile: <ul style="list-style-type: none">◆ chiedere l'abilitazione all'utilizzo, nell'interesse del richiedente, dei servizi <i>on line</i> che si vedranno;◆ richiedere la revoca dell'abilitazione all'utilizzo degli stessi servizi <i>on line</i>;◆ autorizzare alla consegna in ufficio del modulo, perché impossibilitato a farlo (con l'attestazione da allegare a tal fine);◆ autorizzare l'invio del presente modulo dalla casella di posta elettronica certificata assegnata; inserendo l'apposito flag nella parte iniziale dell'istanza. Per quanto riguarda la durata viene poi riportato che l' abilitazione del soggetto di fiducia all'utilizzo dei servizi <i>on line</i> scade il 31 dicembre dell'anno indicato dallo stesso interessato nell'istanza .

²⁷ Provvedimento n. 130859 del 17.04.2023 l'Agenzia delle Entrate.

²⁸ Provvedimento n. 173217 del 19.05.2022, provvedimento n. 173218 del 19.05.2022.

²⁹ Provvedimento n. 130859 del 17.04.2023 l'Agenzia delle Entrate.





TOMASSETTI & PARTNERS

	 <p>Il suddetto termine di scadenza non può comunque essere ulteriore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata.</p> <p>Ad ogni modo, se non è indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno in cui è attivata.</p>																
<p>SERVIZI DISPONIBILI E RELATIVO UTILIZZO</p>	<p>I citati soggetti – persone di fiducia – possono utilizzare tutti i servizi on line, sia di consultazione che dispositivi, che si trovano nell'area riservata.</p> <p>Sono in particolare disponibili, in fase di prima applicazione, i seguenti servizi:</p> <table border="1" data-bbox="427 792 1442 1686"> <tr> <td data-bbox="427 792 663 846">DICHIARAZIONI</td> <td data-bbox="663 792 1442 846">Dichiarazione precompilata</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 846 663 1585" rowspan="10">CONSULTAZIONI E RICERCA</td> <td data-bbox="663 846 1442 949">Cassetto fiscale (ad eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte "2, 5, 8 per mille")</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 949 1442 1003">Fatturazione elettronica³⁰</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1003 1442 1057">Stampa modelli F24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1057 1442 1111">Pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell'Agenzia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1111 1442 1164">Ricerca ricevute</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1164 1442 1218">Richiesta identificativi dei file inviati</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1218 1442 1272">evute e altre comunicazioni dell'Agenzia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1272 1442 1326">erca documenti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1326 1442 1451">nsultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1451 1442 1505">errogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1505 1442 1585">e comunicazioni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1585 663 1686">ISTANZE COMUNICAZIONI E CERTIFICATI</td> <td data-bbox="663 1585 1442 1686">Duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale</td> </tr> </table>	DICHIARAZIONI	Dichiarazione precompilata	CONSULTAZIONI E RICERCA	Cassetto fiscale (ad eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte "2, 5, 8 per mille")	Fatturazione elettronica ³⁰	Stampa modelli F24	Pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell'Agenzia	Ricerca ricevute	Richiesta identificativi dei file inviati	evute e altre comunicazioni dell'Agenzia	erca documenti	nsultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili	errogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie	e comunicazioni	ISTANZE COMUNICAZIONI E CERTIFICATI	Duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale
DICHIARAZIONI	Dichiarazione precompilata																
CONSULTAZIONI E RICERCA	Cassetto fiscale (ad eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte "2, 5, 8 per mille")																
	Fatturazione elettronica ³⁰																
	Stampa modelli F24																
	Pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell'Agenzia																
	Ricerca ricevute																
	Richiesta identificativi dei file inviati																
	evute e altre comunicazioni dell'Agenzia																
	erca documenti																
	nsultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili																
	errogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie																
e comunicazioni																	
ISTANZE COMUNICAZIONI E CERTIFICATI	Duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale																

³⁰ la voce "Le tue fatture" (nell'ambito dei servizi di fatturazione elettronica per i consumatori).





TOMASSETTI & PARTNERS

	SERVIZI DI UTILITÀ E VERIFICA	<table border="1"> <tr><td>Comunica e gestisci i tuoi contatti</td></tr> <tr><td>Controlla PIN</td></tr> <tr><td>Ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza)</td></tr> <tr><td>Ripristina Ambiente di sicurezza</td></tr> </table>	Comunica e gestisci i tuoi contatti	Controlla PIN	Ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza)	Ripristina Ambiente di sicurezza
Comunica e gestisci i tuoi contatti						
Controlla PIN						
Ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza)						
Ripristina Ambiente di sicurezza						
ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE	<p>Dopo l'accoglimento dell'istanza di abilitazione, per utilizzare i servizi <i>on line</i> la persona di fiducia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ accede all'area riservata con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS), e ◆ opera seguendo le indicazioni riportate nella specifica sezione del sito internet dell' Agenzia delle Entrate. <p>fini dell'abilitazione (o della disabilitazione) della persona di fiducia all'utilizzo dei servizi <i>on line</i>, l'interessato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ presentare l'istanza mediante l'apposita funzionalità web disponibile all'interno dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, nella Sezione "Profilo Utente/Autorizzazione soggetti terzi", oppure ◆ compilare e sottoscrivere il relativo modulo. <p> Da notare che ogni persona può designare una sola persona di fiducia, e ogni persona può essere designata (come persona di fiducia) al più da parte di 3 persone.</p> <p>L'istanza viene presentata dall'interessato tramite una delle seguenti modalità:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="424 1413 504 1514"> a) </td> <td data-bbox="510 1413 1452 1514"> mediante una specifica funzionalità web, disponibile all'interno dell'area riservata dal 20.04.2023 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1523 504 1736"> b) </td> <td data-bbox="510 1523 1452 1736"> Inviando un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con allegato l'apposito modulo compilato, ad una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate (indirizzi PEC sono consultabili a questo link), tramite la casella PEC assegnata: <ul style="list-style-type: none"> ◆ dall'interessato, o </td> </tr> </table>		a)	mediante una specifica funzionalità web, disponibile all'interno dell'area riservata dal 20.04.2023	b)	Inviando un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con allegato l'apposito modulo compilato, ad una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate (indirizzi PEC sono consultabili a questo link), tramite la casella PEC assegnata: <ul style="list-style-type: none"> ◆ dall'interessato, o
a)	mediante una specifica funzionalità web, disponibile all'interno dell'area riservata dal 20.04.2023					
b)	Inviando un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con allegato l'apposito modulo compilato, ad una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate (indirizzi PEC sono consultabili a questo link), tramite la casella PEC assegnata: <ul style="list-style-type: none"> ◆ dall'interessato, o 					





TOMASSETTI & PARTNERS

		<ul style="list-style-type: none">♦ alla persona di fiducia (a ciò appositamente autorizzata). In quest'ultimo caso il modulo è sottoscritto con firma digitale , oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine , corredata della copia del documento di identità dell'interessato
	c)	presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate presentando il modulo in originale : <ul style="list-style-type: none">♦ in formato cartaceo, e♦ sottoscritto con firma autografa, unitamente alla copia del documento di identità dell'interessato. <p>Viene specificato in proposito che, qualora l'interessato sia impossibilitato ad operare a causa di patologie, il modulo in originale – sottoscritto con firma autografa dall'interessato – va presentato dalla persona di fiducia esclusivamente presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, corredato dalla copia del documento di identità dell'interessato e della persona di fiducia, nonché dall'attestazione dello stato di impedimento dell'interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di famiglia dell'interessato o suoi sostituti).</p> Inoltre, qualora l'interessato sia ricoverato , anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l'attestazione può essere rilasciata da un medico , a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa.  Le informazioni contenute nell'attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate
	d)	tramite il servizio on line di videochiamata , disponibile nella sezione " Prenota un appuntamento " del sito internet dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. <p>In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità dell'interessato e, a conclusione dell'appuntamento, l'interessato può:</p>





TOMASSETTI & PARTNERS

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate contattato oppure, in alternativa ◆ può inviarne a quest'ultimo la copia per immagine, corredata della copia del proprio documento di identità 				
<p>DISABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE</p>	<p>Per revocare una precedente abilitazione all'utilizzo dei servizi <i>on line</i> occorre presentare richiesta di disabilitazione, da parte dell'interessato o del suo rappresentante legale (o ancora dagli eredi)³¹.</p> <p>A tutela dell'interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l'istanza di disapplicazione, la stessa può essere eseguita d'ufficio.</p> <p> Qualora una persona sia stata disabilitata per 3 volte nell'anno solare, per quell'anno non potrà essere ulteriormente abilitata come persona di fiducia</p>				
<p>OBBLIGHI DI SOTTOSCRIZIONE CONSERVAZIONE ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI TRASMESSI</p>	<p>Si è visto che la persona di fiducia è abilitata ad utilizzare i servizi <i>on line</i> su istanza e nell'interesse di un'altra persona fisica. Per questo motivo, in caso di trasmissione di:</p> <table border="1" data-bbox="679 1039 1193 1256"> <tr><td>dichiarazioni</td></tr> <tr><td>istanze</td></tr> <tr><td>comunicazioni</td></tr> <tr><td>documenti</td></tr> </table> <p>la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell'Amministrazione finanziaria resta in capo all'interessato.</p> <p>Rispetto poi, in generale, ai documenti, si segnala che vi sono diverse sezioni, nel modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione, nelle quali vanno indicati gli allegati alla stessa istanza – anche nel caso in cui quest'ultima sia presentata da parte di soggetti diversi dall'interessato (rappresentanti, tutori, curatori eccetera).</p>	dichiarazioni	istanze	comunicazioni	documenti
dichiarazioni					
istanze					
comunicazioni					
documenti					

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

³¹ Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal rappresentante legale o dall'erede è necessario allegare la documentazione attestante tale condizione.





TOMASSETTI & PARTNERS



MODELLO 730/2023

Periodo d'imposta 2022

OGGETTO: MODELLO 730/2023: DETRAIBILITÀ SPESE SOGGETTI DSA

Nell'ambito delle spese e oneri da indicare in sede di Dichiarazione dei redditi 2023, e per le quali al contribuente è riconosciuta una **detrazione d'imposta**, oppure una deduzione dal reddito complessivo (**oneri deducibili**), **vi sono quelle sostenute in favore dei**

minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).

Per DSA si intendono i seguenti disturbi (come definiti dalla L. 170/2010):

- ♦ **dislessia, che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;**
- ♦ **disgrafia, si manifesta in difficoltà nella realizzazione dei segni grafici;**
- ♦ **disortografia, un disturbo di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;**
- ♦ **discalculia, che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri,**

che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

Attenzione al fatto che, per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in **possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti, la diagnosi di DSA, il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico.

Inoltre, **le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale**, nel quale indicare il codice fiscale della persona con DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,



Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma

Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588

info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586

C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 28.04.2023 AL 12.05.2023

Domenica 30 aprile 2023

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 1° trimestre 2023**, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”. **È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.**

Martedì 2 maggio 2023

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (marzo 2023)**, relativi ai **soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria**.

Martedì 2 maggio 2023

Le **strutture sanitarie private** devono comunicare all'Agenzia delle entrate **l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2022 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica** per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo. L'invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello SSP](#) disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Martedì 2 maggio 2023

Gli **Enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare** che effettuano le **operazioni di credito a medio e lungo termine**, le operazioni di **finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito** di cui agli artt. 15, 16 e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, devono provvedere al **versamento della seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti** di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973.

Ricordiamo che l'acconto dovuto nella misura del 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente deve essere versato in due rate:

- ◆ la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile,
 - ◆ e la seconda, nella restante misura, entro il 31 ottobre.
-



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Martedì **2 maggio 2023**

Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di **serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2)** devono comunicare all'Agenzia delle entrate:

- ◆ i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti
- ◆ i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva
- ◆ i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.contrattalcio@pcert.agenziaentrate.it

Martedì **2 maggio 2023**

Le **ONLUS** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'Anagrafe delle ONLUS, che hanno presentato entro l'11 aprile 2023, domanda di accreditamento per l'accesso al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2023 (anno d'imposta 2022), **possono richiedere la correzione di eventuali errori** rilevati nell'elenco provvisorio pubblicato sul sito dell'Agenzia entro il 20 aprile 2023.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco possono essere richieste, non oltre il **2 maggio** (in quanto il 30 aprile cade di domenica), dal legale



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate, entro il **10 maggio**.

Martedì **2 maggio 2023**

I legali rappresentanti delle **associazioni sportive dilettantistiche** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, **che hanno presentato entro l'11 aprile 2023**, domanda di accreditamento per l'accesso al beneficio del **5 per mille** per l'anno finanziario 2023 (anno d'imposta 2022), possono, **entro il 2 maggio 2023** (in quanto il termine ordinario del 30 aprile cade di domenica), **richiedere**, all'Ufficio del CONI territorialmente competente, **la rettifica di eventuali errori di iscrizione rilevati nell'elenco provvisorio** pubblicato entro il 20 aprile 2023.

L'elenco definitivo aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è **pubblicato dal CONI** sul sito www.coni.it, **entro il 10 maggio 2023**.

Martedì **2 maggio 2023**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (marzo 2023)**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato,



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

utilizzando il codice Tributo:

- ◆ **6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993**
- ◆ **622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993** (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Martedì **2 maggio 2023**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Martedì **2 maggio 2023**

Ultimo giorno utile per l'**Invio telematico** diretto o tramite intermediari abilitati della **dichiarazione IVA 2023** (periodo d'imposta 2022)



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Martedì 2 maggio 2023

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente in modalità telematica all'Agenzia delle Entrate **l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2023**, utilizzando il [mod. IVA TR](#).

Martedì 2 maggio 2023

Gli autotrasportatori devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 **entro il 2 maggio 2023**, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel primo **trimestre 2023** (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023), **tramite il software** reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2023) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2023.

Con [Nota del 27.03.2023 n. 166296](#) l'Agenzia delle Dogane fornisce tutti i **chiarimenti**.

Martedì 2 maggio 2023

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/04/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2023**, con Modello "F24 versamenti con



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Martedì **2 maggio 2023**

I soggetti obbligati ad assolvere **l'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le e-fatture)** devono eseguire il pagamento, in unica soluzione, per quelli **emessi o utilizzati nell'anno precedente** (in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

N.B.: L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche non rientra in questo adempimento poiché segue altri termini e modalità. L'imposta di bollo è dovuta per la tenuta del **libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili** indicate **all'articolo 2214** del codice civile.

Martedì **2 maggio 2023**

Le **imprese di assicurazione**, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al **versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di marzo 2023**, nonché degli **eventuali conguagli** dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio 2023.

Martedì **2 maggio 2023**

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture** emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al **versamento della seconda rata trimestrale del canone RAI** (23,93 euro). Ricordiamo infatti che è possibile pagare il canone per il **rinnovo** dell'abbonamento tv con una delle seguenti modalità:

- ◆ in **un'unica soluzione annuale**, entro il 31 gennaio
- ◆ in **due pagamenti semestrali**, rispettivamente entro il



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

31 gennaio e il 31 luglio

- ◆ in **quattro rate trimestrali**, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
-

Martedì **2 maggio 2023**

I Soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, **che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea** tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (**marketplace**), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi **devono inviare, esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite intermediario abilitato, la **comunicazione dei dati relativi a ciascun fornitore** che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi) nel **primo trimestre 2023**.

Martedì **2 maggio 2023**

L'Agenzia delle Entrate a partire da questa data metterà a disposizione del contribuente la dichiarazione 730/2023 precompilata nell'apposita [area riservata](#). Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati, a partire dal 2 maggio 2023 potranno accedere ai seguenti documenti:

- ◆ dichiarazione dei redditi precompilata riferita al periodo d'imposta 2022;
- ◆ elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.

A partire **dall'11 maggio 2023** il contribuente può



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all'Agenzia delle entrate.

Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Marco Tomassetti

Studio Tomassetti & Partners




Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M